

26

**Ordinanza municipale concernente
i contributi per l'allacciamento
alla rete elettrica di distribuzione
delle Aziende municipalizzate
di Bellinzona (AMB)**

Città di Bellinzona

Il Municipio di Bellinzona,

richiamati gli articoli 8, 16, 18 e 19 del Regolamento per la fornitura di energia elettrica delle Aziende Municipalizzate della Città di Bellinzona (AMB) del 1° gennaio 2010 con Approvazione Consiglio comunale del 7 giugno 2010 e la risoluzione 30 settembre 2010 della Sezione degli Enti locali,

visti gli art. 192 LOC e 44 RALOC,

decreta:

DEFINIZIONI

AES/VSE: Associazione delle Aziende elettriche Svizzere che emana le raccomandazioni del settore elettrico (in particolare Balancing Concept Suisse, Distribution Code, Metering Code, Transmission Code).

Apparecchi calorici:

impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, di condizionamento termico di ambienti mediante elettricità, di forni industriali ad uso quotidiano i cui inserimenti sono effettuati dall'Azienda mediante telecomando. Oltre a questi è considerato apparecchio calorico anche la termopompa.

Azienda: sono le Aziende Municipalizzate Bellinzona (AMB). L'Azienda ha la funzione di gestore di rete, oppure di fornitore di energia elettrica o può rivestire entrambi i ruoli.

BT: bassa tensione (400V tensione concatenata), corrispondente a LR7 (livello di tensione 7).

Cliente: colui che richiede un allacciamento e/o utilizza un impianto elettrico. Può essere il proprietario dello stabile a cui compete la responsabilità della manutenzione dell'impianto allacciato ai fini della sicurezza. Nel caso di condominio o di stabili con abitazioni plurifamiliari sono considerati Clienti i proprietari del condominio (condomini PPP comproprietari), rispettivamente il locatario o il conduttore (inquilino) della parte locata. Non è Cliente il subconduttore (inquilino dell'inquilino) della parte locata (case o appartamenti di vacanza).

DPS: dispositivo di protezione contro le sovracorrenti.

LAEI: Legge sull'approvvigionamento elettrico (RS 734.7).

MT: media tensione (16 kV tensione concatenata), corrispondente a LR5 (livello di tensione 5).

OAEI: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (RS 734.71).

OIBT: Ordinanza federale sugli impianti a bassa tensione (RS.734.27).

PAE: Prescrizioni Aziende Elettriche (Svizzera italiana).

PEN: conduttore di terra, di protezione e neutro.

Produttore

indipendente: (o autoproduttore) chi produce elettricità per il proprio fabbisogno e che immette in rete l'energia prodotta.

Punto di

allacciamento: corrisponde al limite di proprietà fra l'Azienda (rete elettrica) e il Cliente (impianto interno).

RaSi: rapporto di sicurezza.

Titolare dell'

allacciamento: proprietario del fondo e/o dello stabile allacciato, i condomini.

PREMESSA

I contributi di allacciamento sono applicabili a tutti i Clienti residenti nel comprensorio di distribuzione coperto dall'Azienda e che si trovano nel perimetro di una zona edificabile definita dai vari Comuni.

Per contro al di fuori di tale perimetro, l'Azienda non è di regola tenuta ad effettuare alcun allacciamento, salvo disposizione contraria delle leggi applicabili al settore. Il rilascio di singole autorizzazioni non obbliga l'Azienda a concederne altre né estendere e potenziare quelle esistenti.

Fuori dal perimetro della zona edificabile è fatturato il costo reale della parte dell'impianto necessario alla realizzazione dell'allacciamento dal punto di raccordo, alla rete di distribuzione dell'Azienda. L'Azienda si assume l'onere dell'eventuale maggiore dimensionamento dell'impianto, riservandosi con ciò il diritto di alimentare altri Clienti fino a concorrenza della portata nominale dello stesso, senza versare ristorni al titolare dell'allacciamento.

STRUTTURA DEI CONTRIBUTI PER L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA

In funzione del valore richiesto in Ampère del DPS (o in MT della potenza installata in kVA), vengono corrisposte una serie di costi fissi o variabili a seconda del tipo di allacciamento e dalla distanza del punto di fornitura dalla rete di distribuzione dell'Azienda. Nella sequenza sono:

- Tassa di allacciamento;
- Costo degli accessori con valvola d'introduzione;
- Supplementi per il riscaldamento elettrico;
- Costo del cavo posato (variabile);
- Partecipazione costo sottostrutture esistenti, se utilizzate per l'allacciamento (variabile);

Eventuale materiale o lavori supplementari necessari all'esecuzione dell'allacciamento verrà fatturato dall'Azienda secondo l'ordinanza municipale concernente le tariffe per le prestazioni delle aziende municipalizzate Bellinzona (AMB).

Di regola tutti gli allacciamenti sono eseguiti con cavi sotterranei posati in apposite sottostrutture. Gli scavi, la protezione dei cavi e le opere civili necessarie per l'allacciamento devono essere eseguiti dal proprietario a propria spesa e secondo le indicazioni dell'Azienda. In caso di potenziamento di un allacciamento esistente valgono per analogia le disposizioni stabilite per i nuovi allacciamenti.

Esecuzioni di allacciamenti particolari o con linee aeree, saranno oggetti di una calcolazione basata sui costi effettivi.

	CHF 200/kW	supplemento impianti a resistenza: in CHF / kW installato
	CHF 30/m	partecipazione costo sottostrutture (terreno senza pavimentazione): in CHF / m.
	CHF 70/m	partecipazione costo sottostrutture (terreno con pavimentazione): in CHF / m.
	-50%	per l'uso delle sottostrutture già occupate dall'Azienda

1	CHF 140/kVA	DPS monofase fino a 16A
2	CHF 140/kVA	DPS trifase fino a 63A
3	CHF 150/kVA	DPS oltre 63A fino a 250A
4	CHF 160/kVA	DPS oltre 250A fino a 400 A
5	CHF 170/kVA	DPS oltre 400A fino a 630A
6	CHF 120/kVA	da cabina di trasformazione con DPS oltre 630A
7	CHF 115/kVA	media tensione con cabina propria (incluso riduttori MT, escluso quadro misura MT)
8		oltre i 250A fusibili o magnetotermico secondo disposizioni tecniche dell'azienda fornito dal titolare

Il tariffario si trova nell'allegato no. 1 di questo documento.

Riscaldamento elettrico

Per il riscaldamento elettrico dei locali valgono le seguenti norme:

- nessun supplemento per corpi riscaldanti di una potenza complessiva di 3 kW per oggetto (appartamento, ufficio, ecc.);
- nessun supplemento per impianti a termopompa;
- nessun supplemento per resistenze d'appoggio a impianti ad energia solare;
- nel caso l'installazione di un impianto per il riscaldamento elettrico - a resistenza - comportasse un aumento del valore dell'allacciamento, l'aumento verrà computato come indicato nel tariffario.

PROCEDURA

In generale

Al fine di garantire un'esecuzione celere e senza intoppi di tutta la procedura di allacciamento é richiesta l'osservanza dei punti qui di seguito descritti. La procedura si applica sia ai nuovi allacciamenti che alle modifiche/potenziamenti di quelli esistenti, come pure agli allacciamenti provvisori, manifestazioni temporanee e nei casi di installazione di apparecchi suscettibili di creare perturbazioni.

Avviso d'installazione (richiesta di un allacciamento)

L'avviso d'installazione dev'essere compilato in tutte le sue parti e recapitato all'Azienda, questo modulo serve per poter elaborare qualsiasi tipo di richiesta di nuovi allacciamenti così come alle modifiche/potenziamenti di quelli esistenti.

L'Azienda esegue per principio tutti gli allacciamenti di nuovi impianti alla rete di distribuzione nel limite dell'articolo 8 del Regolamento per la distribuzione di energia elettrica, previo espletamento delle pratiche amministrative dell'avviso d'installazione e avvenuto pagamento della fattura.

La richiesta deve essere inoltrata dall'installatore elettricista autorizzato che rappresenta il proprietario nei confronti dell'Azienda. La documentazione dev'essere corredata dallo schema e da una planimetria dettagliata del fondo sul quale sorge lo stabile o l'impianto da allacciare.

La planimetria deve essere chiara e perfettamente leggibile in modo da poter localizzare senza difficoltà il luogo, il Comune, eventualmente il quartiere o la frazione, la strada dove si trova lo stabile interessato.

In particolare è necessaria l'autorizzazione dell'Azienda per l'installazione di impianti o apparecchi che potrebbero causare disturbi alla rete quali armoniche, forti oscillazioni di tensione (saldatrici, motori, convertitori statici, ecc.) oppure che potrebbero assorbire eccessivamente la tensione di telecomando dell'Azienda. A tale scopo l'installatore elettricista dovrà compilare l'apposito formulario tecnico per la valutazione delle perturbazioni (secondo il doc. AES 301/004, regole D-A-CH-CZ).

L'installazione d'impianti di produzione di energia elettrica indipendenti deve essere comunicata all'Azienda.

I produttori indipendenti sono tenuti a prendere a proprie spese tutti i provvedimenti necessari atti ad evitare effetti perturbatori e pericolosi sulla rete dell'Azienda. Devono inoltre provvedere affinché, in caso di interruzione di corrente o sospensione di erogazione di energia dalla rete dell'Azienda, i loro impianti vengano automaticamente separati e non possano venire ricollegati prima del reinserimento della tensione nella rete dell'Azienda.

Progetto di allacciamento

L'Azienda decide sul modo di esecuzione, sul tracciato e sulla sezione delle condotte; designa il punto di introduzione (di allacciamento) come pure la posizione delle valvole principali, degli apparecchi di misura e di comando. L'Azienda determina pure il punto di raccordo alla rete di un allacciamento e la sezione dei cavi. Qualora l'oggetto da allacciare si trovi a distanza eccessiva dal punto di allacciamento (armadietto, linea aerea, cavo, armadietto d'entrata doppio) si potrà ipotizzare la presenza di una camera (camera virtuale).

Nella definizione del progetto di allacciamento l'Azienda tiene conto nella misura del possibile dei desideri del richiedente, in particolare per designare il punto di introduzione come pure la posizione della cassetta d'introduzione, degli apparecchi di misura dell'energia e di comando.

Le condizioni minime per applicare la camera virtuale sono:

- elevata distanza dell'oggetto dal punto di allacciamento;
- l'oggetto da allacciare deve essere sito in zona edificabile;
- nelle immediate vicinanze può essere ragionevolmente ipotizzabile almeno un ulteriore collegamento alla rete elettrica;
- il proprietario permette ulteriori collegamenti sul cavo che alimenta il suo stabile, senza pretendere il ristorno degli importi da lui pagati, ritenuto che il diritto a tale ristorno compete all'Azienda;

Qualora il proprietario esprimesse esigenze particolari per l'esecuzione dell'allacciamento, i costi supplementari derivanti gli saranno addebitati.

Preventivo di allacciamento

Sulla base dei dati di progetto, dell'avviso d'impianto e in base al tariffario allegato; l'Azienda stabilisce i costi dei contributi di allacciamento tramite un preventivo che verrà inoltrato al Cliente.

L'Azienda può, per giustificati motivi (imprevisti, informazioni mancanti nella fase di progetto, forti variazioni di prezzo, ecc.), modificare il progetto di allacciamento anche dopo l'inoltro del preventivo.

Esecuzione dell'allacciamento

La pianificazione dell'esecuzione dell'allacciamento avviene solo a ricevuta del pagamento del preventivo.

I termini di esecuzione saranno stabiliti di volta in volta fra le parti, essi possono variare in funzione del carico di lavoro e dalla complessità dell'allacciamento. Il termine minimo è di 3 settimane lavorative dalla ricezione del pagamento.

Eventuali domande di termini d'esecuzione inferiori al termine minimo saranno oggetto di richiesta di supplemento di prestazione, premesso che l'Azienda abbia le risorse operative necessarie. L'importo sarà compreso fra un minimo di CHF 500 e un massimo di 5'000.- .

Messa in servizio dell'impianto

Prima della messa in servizio dell'impianto l'installatore elettricista deve eseguire i controlli RaSi e trasmettere all'Azienda i relativi protocolli affinché la stessa possa procedere con la posa del contatore. Il termine minimo è di 1 settimana lavorativa dalla ricezione del RaSi.

DISPOSIZIONI FINALI E ENTRATA IN VIGORE

La presente ordinanza annulla e sostituisce la previgente Ordinanza municipale concernente le tasse per l'allacciamento alla rete elettrica di distribuzione delle Aziende municipalizzate della Città di Bellinzona (AMB) del 7 dicembre 2007 ed entra in vigore il 1. aprile 2015.

Adottata con ris. mun. .no. 4351 del 25 febbraio 2015

Pubblicata a norma dell'art. 192 LOC dal 27 febbraio 2015 al 13 aprile 2015.

* * * * *

Allegato no. 1
Tariffario

DPS d'introduzione Ampères	Osservazioni	Potenza KVA	Tariffa al kVA	Tassa di allacciamento	Costo accessori con valvola introduzione (8)	Tipo indicativo di cavo	Costo del cavo posato
16	mono (1)	3.7	140	517	250	3x16Cu / 16Cu	33.39
16	(2)	11.1	140	1'552	400	3x16Cu / 16Cu	33.39
25		17.3	140	2'425	400	3x16Cu / 16Cu	33.39
32		22.2	140	3'104	400	3x16Cu / 16Cu	33.39
40		27.7	140	3'880	400	3x16Cu / 16Cu	33.39
63		43.6	140	6'111	400	3x25Cu / 25Cu	41.89
80	(3)	55.4	150	8'314	400	3x25Cu / 25Cu	41.89
100		69.3	150	10'392	400	3x25Cu / 25Cu	41.89
125		86.6	150	12'990	400	3x25Cu / 25Cu	41.89
160		110.9	150	16'628	400	3x95Al / 50Cu	55.37
200		138.6	150	20'785	1'200	3x95Al / 50Cu	55.37
224		155.2	150	23'279	1'200	3x150Al / 95Cu	72.16
250		173.2	150	25'981	1'200	3x150Al / 95Cu	72.16
315	(4)	218.2	160	34'918	2'000	3x240Al / 150Cu	85.08
400		277.1	160	44'341	2'000	2 // (3x150Al / 95Cu)	144.32
500	(5)	346.4	170	58'890	2'000	2 // (3x150Al / 95Cu)	144.32
630		436.5	170	74'201	2'000	2 // (3x240Al / 150Cu)	180.17
≥ 800	(6)	da def.	120	da def.	2'000	da definire	da def.
rete MT	(7)	da def.	115	da def.	18'000	da definire	da def.

Il tipo di cavo può variare in funzione della lunghezza e del carico della rete, spetta esclusivamente all'azienda determinare la sezione ed il tipo di conduttore.

* * * * *